

sempre fuori e sopra ai papi e agli imperatori, e quelle preesistono e sovrastano a questi, i quali, pur coi caratteri di supreme potestà, spesso servono, illudendosi di comandare (1).

L'organizzazione di queste due forze giustifica la loro varia fortuna. L'Impero, anche legato ai re della rozza Germania, si presentava più che mai, dopo il rinascimento del diritto romano, come una continuazione del dominio universale spettante a Roma, e perciò esso costituiva il presidio dell'osservanza delle leggi romane come diritto comune (§ 82). In virtù dell'idea della *translatio imperii*, per cui l'impero romano d'Occidente era legittimamente trapassato dagli imperatori d'Oriente ai Franchi, e da questi ai re tedeschi, tradizione confermata nella successione degli imperatori della casa di Sassonia e di Franconia; il re eletto di Germania (2) veniva riconosciuto dai signori e dalle città anche come re d'Italia, era incoronato come tale a Pavia, e ormai più spesso a Milano o a Monza, e con questo guadagnava la designazione all'Impero, e veniva quindi incoronato in Roma dal pontefice, come re dei Romani. Questa tradizione trovava fondamento, oltrechè nel principio di legittimità, nell'interesse dei signori e delle città italiane, non meno che del pontefice, di consentire questa autorità ad un re straniero e lontano, benchè potente, col fine di svolgere liberamente la propria autonomia, senza perdere la possibilità di rivolgersi a questa lontana, ma potente autorità, come ad un freno e ad una fonte di privilegi. I diritti di supremazia dell'Impero consistevano nell'autorità generica di pretendere l'omaggio dai dipendenti e dalle città, nell'au-

---

(1) Volpe, *Istituz. comun. a Pisa*, pag. 143 e seg.

(2) È noto che, nel secolo XIII, il diritto all'elezione regia in Germania si restringe via via ai grandi elettori: i tre vescovi di Magonza, Treviri e Colonia, il conte palatino del Reno, il duca di Sassonia, il marchese di Brandeburgo e più tardi il re di Boemia, e quindi ai sette grandi elettori contemplati nella *bolla d'oro* di Carlo IV (§ 86).